

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/779 DELLA COMMISSIONE****del 18 maggio 2016****che stabilisce norme uniformi per le procedure intese a stabilire se un prodotto del tabacco abbia un aroma caratterizzante****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2014/40/UE prevede che gli Stati membri vietino l'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante.
- (2) Per assicurare che tali divieti siano applicati in modo uniforme in tutta l'Unione è opportuno stabilire, in conformità all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2014/40/UE, procedure comuni per stabilire se un prodotto del tabacco abbia un aroma caratterizzante.
- (3) Qualora ritenga che un prodotto del tabacco possa avere un aroma caratterizzante, uno Stato membro («lo Stato membro che avvia la procedura») o la Commissione dovrebbe chiedere al fabbricante o all'importatore di comunicare la sua valutazione del prodotto. La procedura per stabilire l'esistenza di un prodotto con un aroma caratterizzante dovrebbe essere avviata dagli Stati membri per quanto riguarda i prodotti che sono commercializzati solo in uno o in un ristretto numero di Stati membri. Qualora ritenga che un prodotto è ampiamente commercializzato in tutta una serie di Stati membri diversi, uno Stato membro dovrebbe poter chiedere che sia la Commissione ad avviare la procedura.
- (4) Per evitare procedure parallele gli Stati membri e la Commissione dovrebbero informarsi reciprocamente dell'avvio delle stesse. Qualora uno Stato membro avvii una procedura, tutti gli altri Stati membri dovrebbero astenersi dall'avviare una procedura per lo stesso prodotto; in alternativa gli Stati membri possono concordare che un altro Stato membro diventi lo Stato membro che avvia la procedura. Tutte le procedure avviate in Stati membri diversi dallo Stato membro che avvia la procedura dovrebbero essere sospese in attesa dell'adozione della decisione dello Stato membro che avvia la procedura.
- (5) La Commissione dovrebbe poter avviare una procedura in qualsiasi momento, anche dopo l'adozione di una decisione che conclude che un prodotto non ha un aroma caratterizzante. Qualora la Commissione avvii una procedura, tutte le procedure nazionali relative allo stesso prodotto dovrebbero cessare.
- (6) Se il fabbricante o l'importatore non contesta che il prodotto abbia un aroma caratterizzante o non presenta una risposta alla richiesta di una sua valutazione intesa a stabilire se un prodotto abbia un aroma caratterizzante, dovrebbe essere possibile stabilire ciò tramite una procedura semplificata.
- (7) Se il fabbricante o l'importatore contesta che il prodotto abbia un aroma caratterizzante, lo Stato membro che avvia la procedura o la Commissione dovrebbe intraprendere una valutazione approfondita. A questo fine può essere consultato il gruppo consultivo indipendente e possono essere raccolte informazioni da altre fonti. Possono anche essere scambiate informazioni con altri Stati membri e con la Commissione.
- (8) Dopo la valutazione approfondita e prima che sia presa la decisione intesa a stabilire se un prodotto abbia un aroma caratterizzante, il fabbricante o l'importatore del prodotto dovrebbe vedersi concessa la possibilità di presentare osservazioni scritte. Nelle osservazioni scritte il fabbricante o l'importatore dovrebbe anche indicare, ove applicabile, se sia stata consultata la società madre. Gli importatori dovrebbero essere inoltre incoraggiati a consultare il fabbricante.

<sup>(1)</sup> GUL 127 del 29.4.2014, pag. 1.

